

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
PALERMO

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 000755

del 12 GIU 2024

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Associazione di volontariato "P.A. A.V.I.S.P. - Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi", senza finalità di lucro - iscritta all'Albo Regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati giusto D.A. n. 1389/2013 del 22/07/2013 e D.R.S. n. 180/2024 del 07/03/2024 - per l'erogazione del servizio di trasporto degli aventi diritto emodializzati con autovetture e/o autoambulanze ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011.

STRUTTURA PROPONENTE  
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Proposta n. 200 del 21/05/2024

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio 2024

N° Centro di costo \_\_\_\_\_  
N° Conto Economico \_\_\_\_\_  
Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tetto di spesa/Budget assegnato \_\_\_\_\_  
Budget utilizzato/impegnato (Euro) \_\_\_\_\_  
Budget presente atto (Euro) \_\_\_\_\_  
Disponibilità residua di budget (Euro) \_\_\_\_\_  
Budget pluriennale \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del procedimento  
Collaboratore Amministrativo Professionale  
(Dott.ssa Emanuela Lucia Saieva)  
Emanuela Saieva

Il Responsabile U.O.S.  
Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie  
(Dott.ssa Rosalia Di Trapani)  
Rosalia Di Trapani

Il Direttore  
dell'U.O.C. Affari Generali e Convenzioni  
(Dott. Vincenzo Varigola)  
Vincenzo Varigola

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane  
(Dott. Giuseppe Campisi)  
Giuseppe Campisi

DIPARTIMENTO RISORSE  
TECNOLOGICHE FINANZIARIE E STRUTTURALI

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO  
Esercizio 2024

N° Conto economico \_\_\_\_\_  
N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_  
Importo € \_\_\_\_\_  
Budget pluriennale \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'U.O.C.  
Bilancio e Programmazione  
\_\_\_\_\_

L'anno duemilaventiquattro il giorno DOPO del mese di GIUGNO, nei locali della Sede Legale di via Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominato con Decreto dell'Ass. della Reg. della Salute n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, assistito dal/dalla SIG. RA ROSALIA DI TRAPANI, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

**Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane  
Dott. Giuseppe Campisi**

**Visti:**

- la Legge Regionale n. 40/1984 che consente alle Aziende Sanitarie di fare ricorso alla stipula di apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto di soggetti da sottoporre al trattamento di emodialisi;
- la Legge 11/08/1991, n. 266, "*Legge quadro del volontariato*";
- la Legge 8/11/1991, n. 381 "*Disciplina delle cooperative sociali*";
- la Legge Regionale 7/6/1994, n. 22 "*Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato*";
- il D.Lgs n. 460/97, "*Riordino della disciplina tributaria degli enti commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*;
- il D. Lgs n. 229/99 e s.m.i. "*Norme per la razionalizzazione del SSN*";
- il D.A. n. 2597/2008, rideterminazione delle tariffe per il servizio di trasporto emodializzati;
- la Legge Regionale 14/04/2009, n. 5, "*Riordino del servizio sanitario regionale*";
- il D.A. n. 477 del 21 marzo 2011 avente ad oggetto "*interventi in materia di trasporto di pazienti emodializzati*";
- il D.A. n. 1993 del 13.10.2011, avente ad oggetto "*Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio*", il quale approva il Regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati;
- l'art. 2 del citato D.A. n. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato Regionale alla Salute l'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, al quale obbligatoriamente le AA.SS.PP. dovranno far riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;
- i DD.AA. n. 567/2012, n. 2563/2012, n. 650/2012, n. 1389/2013, n. 1432/2015, n. 1419/2021, n. 1063/2022, n. 1123/2022 e n. 1389/2013, con i quali è stato approvato, e poi integrato, l'elenco degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati iscritti all'Albo Regionale ai sensi del predetto D.A. n. 1993/2011;
- il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, recante le disposizioni relative al Codice del Terzo settore;
- il D.A. n. 34/2019 di "*Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 1993 del 13/10/2011 di istituzione dell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e ss.mm.ii.*";
- il D.A n. 2030/2019, con cui è stato riformulato l'art. 2 del suindicato D.A. n. 34/2019 come segue "*per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento, facente parte integrante del D.A. n. 1993/2011, ogni ente o associazione può stipulare più convenzioni in ambito regionale, è fatto divieto di stipulare più convenzioni in ambito provinciale*";
- il D.A. n. 1389/2013 del 22/07/2013 avente ad oggetto "*Integrazione D.A. 567 del 23 marzo 2012 Iscrizione Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n.1993 del 13/10/2011*" di iscrizione della Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi all'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito presso l'Assessorato Regionale alla Salute con D.A. n.1993 del 13/10/2011;

- il D.R.S. n. 180 del 07/03/2024, avente ad oggetto “*Aggiornamento Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993/2011. A.V.I.S.P. – Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi*”;
- le Circolari n. 65100 del 13/08/2013, n. 3878 del 16/01/2014 e n. 33730 del 11/04/2013, dell’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la pianificazione strategica, esplicative del D.A. 1993/2011;

**Considerato** che ciascuna A.S.P. ha la facoltà di potere stipulare la convenzione prevista dall'art. 5 del citato Regolamento, allegato al D.A. n. 1993/2011, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso e la stipula della convenzione stessa, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte le altre prescrizioni del richiamato D.A. 1993/2011, *ivi* compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente sull'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.;

**Vista** le note assunte al prot. n. 273937/2023 del 21/08/2023, al prot. n. 278879/2023 del 24/08/2023 ed al prot. n. 132977/2024 del 15/03/2024, con le quali il Legale Rappresentante dell’Associazione A.V.I.S.P. Prizzi, con sede legale a Prizzi (PA), Parco Urbano Madonna snc, ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per l’espletamento del servizio trasporto pazienti emodializzati, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dal sopramenzionato Regolamento allegato al D.A. n. 1993/2011 e fornendo la documentazione comprovante tale possesso;

**Vista** la nota prot. n. 277123 del 23/08/2023, con la quale si comunicava alla suddetta Associazione che, al fine di procedere all’iter procedimentale volto all’eventuale stipula della convenzione, risultava necessaria l’indicazione del Distretto Sanitario presso il quale si richiede di espletare il servizio del trasporto di pazienti emodializzati;

**Vista** la nota del 24/08/2023, con la quale l’Associazione comunicava la disponibilità a poter espletare il servizio in questione nei Distretti Sanitari n. 38 di Lercara Friddi e n. 40 di Corleone;

**Vista** la nota prot. n. ASP/333130 del 02/10/2023, con la quale si richiedeva al legale rappresentante dell’Associazione di integrare la documentazione pervenuta;

**Vista** la nota prot. n. 18045 del 11/01/2024, con la quale questa Unità Operativa ha provveduto a trasmettere ai Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 la richiesta pervenuta dal Legale Rappresentante dell’Associazione, chiedendo a quest’ultimi di voler comunicare il relativo parere sull’eventuale stipula della convenzione con tale Associazione per effettuare il servizio di trasporto di soggetti emodializzati residenti nel territorio di competenza di codesti Distretti Sanitari;

**Vista** la nota prot. n. 19691 del 12/01/2024, con cui il Direttore del Distretto Sanitario n. 38 rappresentava che nulla osta affinché l’Associazione A.V.I.S.P. Prizzi possa espletare il servizio di trasporto emodializzati;

**Vista** la nota prot. n. 34566/2024 del 22/01/2024, con cui il Direttore del Distretto Sanitario n. 40 rappresentava che nulla osta affinché una nuova associazione possa espletare il servizio di trasporto emodializzati nel territorio del Distretto 40, tenuto conto delle peculiarità della viabilità delle esigenze della popolazione residente;

**Viste** le note prot. n. 464774 del 21/12/2023 e prot. n. ASP/62364 del 06/02/2024, con le quali questa U.O.C. richiedeva l’integrazione della documentazione mancante;

**Preso atto della seguente documentazione agli atti di questo Ufficio:**

- il D.R.S. n. 1273 25/6/2012 - Servizio 6 Albi - Gestione e Vigilanza - del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con il quale l'Associazione di volontariato Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi è iscritta al n. 1273 nella sezione B) Socio-Sanitaria del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato previste dall'art. 6 della L.r. 22 del 07.06.1994;

- il D.A. n. 1389/2013 del 22/07/2013 avente ad oggetto “Integrazione D.A. 567 del 23 marzo 2012 Iscrizione Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n.1993 del 13/10/2011” di iscrizione all’Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati;

- il D.R.S. n. 180 del 07/03/2024, avente ad oggetto “Aggiornamento Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993/2011. A.V.I.S.P. – Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi”;

- l’autorizzazione sanitaria n. 1310 del 26/07/2023, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione – U.O.C Igiene degli Ambienti di Vita;

- polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa e polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 266/1991; l’Associazione si impegna a prolungare tale polizza per la copertura dell’intera durata convenzionale;

**Atteso** che, relativamente alla comunicazione antimafia, ai sensi del D. Lgs.159/2011 e ss.mm.ii., questo Ufficio ha provveduto ad inoltrare formale richiesta tramite il sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) di prot. n. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0009657\_20240118, ed è pervenuto in data 19/01/2024 esito della suddetta richiesta, ovvero certificazione antimafia prot. n. PR\_PAUTG\_Ingresso\_0009657\_20240118 della Banca Dati Nazionale Antimafia, con la quale a carico della suddetta associazione e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

**Considerato** che, per quanto concerne la verifica della regolarità contributiva, il Legale Rappresentante dell’Associazione in argomento ha dichiarato, con nota del 18/08/2023, di non avere personale dipendente registrato c/o INPS/INAIL e che, pertanto, è esonerata dalla produzione del DURC;

**Preso atto** della nota prot. n. 432060 del 01/12/2023, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo competente per territorio– Ufficio del Casellario Giudiziale, con la quale questa U.O.C. ha richiesto il controllo del procedimento amministrativo dei membri della compagine dell’Associazione A.V.I.S.P. Prizzi, depositata agli atti d’ufficio, dalla quale risulta casellario “nullo” (nota prot. n. 9439/2023, acquisita al prot. n. 447612/2023 del 12/12/2023), depositati agli atti d’ufficio;

**Preso atto** della nota prot. n. 432107 del 01/12/2023, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese– Ufficio dei Carichi Pendenti, con la quale questa U.O.C. ha richiesto il controllo del procedimento amministrativo dei membri della compagine

dell'Associazione A.V.I.S.P. Prizzi, e dal quale non risultano carichi pendenti (nota prot. n. 6092/2023, acquisita al prot. n. 10035/2024 del 08/01/2024), depositati agli atti d'ufficio;

**Vista** la nota prot. n. 54496 del 01/02/2024, con la quale si richiedeva ai Direttori dei Distretti sanitari n. 38 e n. 40 di trasmettere l'importo annuale presunto, autorizzato sul C.E. n. 5.02.01.11.04, riguardante il servizio che verrà effettuato da tale associazione, ed il relativo prospetto economico estratto dall'applicativo AREAS;

**Viste** le note prot. n. 203755/2024 del 26/04/2024 e prot. n. 217172 del 06/05/2024, di riscontro alla suddetta richiesta, con le quali, tuttavia, veniva fornito da parte di entrambi i Distretti Sanitari coinvolti l'importo annuale complessivo autorizzato sul conto economico n. 5.02.01.11.04 riguardante il servizio di trasporto emodializzati per ciascun distretto;

**Ritenuto**, per quanto sopra esplicitato, di poter procedere alla stipula della convenzione con l'Associazione di volontariato "P.A. A.V.I.S.P. - Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi", con sede legale in Prizzi (PA), Parco Urbano Madonna snc, C.F. n. 97247090828, ai sensi del D.A. n. 1993/11, per assicurare ai soggetti in trattamento di dialisi il trasporto nella provincia di Palermo con autovettura e /o autoambulanza;

**Ritenuto** di approvare, al fine della relativa sottoscrizione, lo schema di convenzione, allegato e parte integrante del presente provvedimento ( All. "A" );

**Dato atto** che la suddetta convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di tre anni, così come previsto dall'art. 1 del Regolamento allegato al D.A. n. 1993 del 13.10.2011, con esclusione del tacito rinnovo;

**Riservarsi** di adottare ogni eventuale provvedimento in relazione all'esito dell'accertamento antimafia riguardante la Associazione in argomento, all'esito delle verifiche concernenti le autocertificazioni presentate dal Legale Rappresentante e dalla compagine associativa, alla mancata comunicazione relativa a qualsiasi variazione della compagine associativa, agli eventuali mancati adempimenti che il Legale Rappresentante della Associazione senza finalità di lucro è tenuto ad osservare ai sensi del regolamento di cui al D.A. n. 1993/2011, e/o qualsiasi altro motivo valido atto a determinare la sospensione o la revoca della convenzione;

**Dato atto** che il Legale Rappresentante dell'Associazione di che trattasi dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'A.S.P. di Palermo, approvato con la Delibera n. 102 del 24/01/2024, nonché a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il codice di comportamento di cui al D.P.R. 62 del 16.04.2013 con le modifiche apportate dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, ed al rispetto del Codice di Comportamento dell'ASP di Palermo, approvato con Deliberazione n. 1984 del 19/02/2023, fermo restando che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell'ASP di Palermo si provvederà alla risoluzione della convenzione di che trattasi;

**Dato atto**, altresì, che ai sensi del predetto P.T.P.C. 2024/2026, è fatto divieto al Legale Rappresentante della succitata Associazione di assumere personale che abbia cessato, nei tre anni successivi, il proprio rapporto di lavoro presso l'ASP di Palermo, così come meglio specificato all'art. 20 della convenzioni da stipularsi;

**Dato atto** che i Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e 40 presso cui la predetta Associazione dovrà prestare il servizio di trasporto di pazienti emodializzati dovranno attenersi alle direttive impartite dal regolamento allegato al D.A. n. 1993/11 relativamente ai controlli ispettivi periodici presso le sedi operative per l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui al D.A. n. 1993/2011, nonché

all'organizzazione del trasporto dei pazienti emodializzati, alla corretta attività svolta dalla Associazione in argomento, ed inoltre, al rispetto di tutti gli adempimenti previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di cui alla deliberazione n. 102 del 24/01/2024; **Ritenuto**, opportuno, che i Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 di questa ASP provvedano ad acquisire, da parte del personale – sia della dirigenza che del comparto – addetto alla vigilanza e/o al controllo sulla regolare esecuzione della convenzione, e/o alla liquidazione delle somme spettanti, apposite dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla eventuale sussistenza o meno di rapporti di parentela, affinità e/o economici, e/o obbligo di astensione ai sensi degli artt. 6, 7, e 13 del D.P.R. n. 62/2013;

**Ritenuto** di fare carico ai Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 di provvedere ai controlli periodici presso la suddetta struttura per l'accertamento della permanenza dei requisiti di legge;

**Ritenuto** di dare mandato ai Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 di provvedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti all'Associazione dell'Associazione A.V.I.S.P. Prizzi, non preventivamente quantificabili;

**Vista** la nota prot. n. ASP/211917 del 02/11/2022 di nomina di "*Responsabile del Procedimento*" per la materia trattata, agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

## **PROPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa che *ivi* si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

**01) Stipulare** una convenzione con l'Associazione di volontariato "Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi, P.A. A.V.I.S.P. Prizzi", con sede legale a Prizzi (PA), Parco Urbano Madonna snc, C.F. n. 97247090828, ai sensi del D.A. n. 1993/11, per assicurare ai soggetti in trattamento di dialisi il trasporto nella provincia di Palermo con autovettura e /o autoambulanza;

**02) Approvare**, al fine della relativa sottoscrizione, lo schema di convenzione, allegato e parte integrante del presente provvedimento (All. "A");

**03) Dare atto** che la convenzione sopra richiamata avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di tre anni, così come previsto dall'art. 1 del Regolamento allegato al D.A. n. 1993 del 13.10.2011, con esclusione del tacito rinnovo;

**04) Riservarsi** di adottare ogni eventuale provvedimento in relazione all'esito dell'accertamento antimafia riguardante la Associazione in argomento, all'esito delle verifiche concernenti le autocertificazioni presentate dal Legale Rappresentante e dalla compagine associativa, alla mancata comunicazione relativa a qualsiasi variazione della compagine associativa, agli eventuali mancati adempimenti che il Legale Rappresentante della Associazione senza finalità di lucro è tenuto ad

osservare ai sensi del regolamento di cui al D.A. n. 1993/2011, e/o qualsiasi altro motivo valido atto a determinare la sospensione o la revoca della convenzione;

**05) Dare mandato:**

- ai Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 presso cui la predetta Associazione dovrà prestare il servizio di trasporto pazienti emodializzati di attenersi alle direttive impartite dal regolamento allegato al D.A. n. 1993/11 relativamente ai controlli ispettivi periodici presso le sedi operative per l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui al D.A. n. 1993/2011, nonché, all'organizzazione del trasporto dei pazienti emodializzati, alla corretta attività svolta dalla Associazione in argomento, ed inoltre, al rispetto di tutti gli adempimenti previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di cui alla deliberazione n. 135 del 02/02/2023;
- ai Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e 40 di questa ASP di acquisire, da parte del personale – sia della dirigenza che del comparto – addetto alla vigilanza e/o al controllo sulla regolare esecuzione della convenzione, e/o alla liquidazione delle somme spettanti, apposite dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla eventuale sussistenza o meno di rapporti di parentela, affinità e/o economici, e/o obbligo di astensione ai sensi degli artt. 6, 7, e 13 del D.P.R. n. 62/2013;
- ai Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 di provvedere ai controlli periodici presso la suddetta struttura per l'accertamento della permanenza dei requisiti di legge;
- ai Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 di provvedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti all'Associazione dell'Associazione A.V.I.S.P. Prizzi, non preventivamente quantificabili;

**06) Dare atto** che l'Associazione si impegna a rispettare le disposizioni previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024/2026 dell'ASP di Palermo, approvato con deliberazione n. 102 del 24/01/2024, nonché a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il codice di comportamento di cui al D.P.R. 62 del 16.04.2013 con le modifiche apportate dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, ed al rispetto del Codice di Comportamento dell'ASP di Palermo, approvato con Deliberazione n. 1984 del 19/02/2023. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'ASP di Palermo si procederà alla risoluzione della convenzione;

**07) Notificare** copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 4, all'Associazione A.V.I.S.P. Prizzi, all'U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita del Dipartimento di Prevenzione, nonché ai Direttori dei Distretti Sanitari n. 38 e n. 40 ed al Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE U.O.C.  
Affari Generali e Convenzioni  
(Dott. Vincenzo Votta)

II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Risorse Umane  
(Dott. Giuseppe Campisi)

Sul presente atto viene espresso:  
parere FAVOREVOLE dal

*IL DIRETTORE SANITARIO*  
*(Dott. Francesco Corrito)*

---

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

## **DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*  
*(D.ssa Daniela Faraoni)*

Il Segretario verbalizzante

*Il Collaboratore Amministrativo Professionista*  
*(Sig.ra Rosana Licata)*







REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000755 DEL 12 GIU 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Collaboratore Amministrativo Professionale  
(Sig.ra Rosanna Justra)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_  
E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.  
 Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

## =====

**ATTO DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO  
EMODIALIZZATI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOVETTURE E/O  
AUTOAMBULANZA****TRA**

L'**Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo**, sita in Via G. Cusmano n. 24, C.F. e P. IVA 05841760829, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Daniela Faraoni, nata a S. Caterina Villarmosa (CL) il 12.09.1959, munito dei necessari poteri come da Decreto dell'Ass. della Reg. della Salute n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima,

**E**

L'**Associazione di volontariato "P.A. A.V.I.S.P. - Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi"**, con sede legale in Prizzi (PA), Parco Urbano Madonna snc, C.F. n. 97247090828, d'ora innanzi indicata come Associazione, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra Campagna Marilena, nata a Palazzo Adriano il 13/08/1977, residente a Prizzi (PA),

Si conviene e stipula quanto segue in esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_\_.

**PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale n. 40/1984 consente alle Aziende Sanitarie di fare ricorso alla stipula di apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto di soggetti da sottoporre al trattamento di emodialisi;
- il D.A. n. 1993 del 13.10.2011, avente ad oggetto "*Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio*" approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati;
- l'art. 2 del citato D.A. n. 1993/2011 istituisce presso l'Assessorato Regionale alla Salute l'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, al quale obbligatoriamente le AASSPP dovranno far riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;
- i DD.AA. n. 567/2012, n. 2563/2012, n. 1432/2015, n. 650/2012, n. 1419/2021, n. 1063/2022, n. 1123/2022 e n. 1389/2013, hanno approvato, e poi integrato, l'elenco degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati iscritti all'Albo Regionale ai sensi del predetto D.A. n. 1993/2011;
- il D.A. n. 34/2019 ha apportato "*Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 1993 del 13/10/2011 di istituzione dell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e ss.mm.ii.*";
- il D.A. n. 2030/2019 ha riformulato l'art. 2 del suindicato D.A. n. 34/2019 come segue "*per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento, facente parte integrante del D.A. n. 1993/2011, ogni ente o associazione può stipulare più convenzioni in ambito regionale, è fatto divieto di stipulare più convenzioni in ambito provinciale*";
- le Circolari n. 65100 del 13/08/2013, n. 3878 del 16/01/2014 e n. 33730 del 11/04/2013 dell'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la pianificazione strategica, hanno fornito chiarimenti e diramato direttive esplicative del citato D.A. n. 1993/2011;

**CONSIDERATO CHE:**

- ciascuna A.S.P. ha la facoltà di potere stipulare la convenzione prevista dall'art. 5 del citato Regolamento, allegato al D.A. n. 1993/2011, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso e la stipula della

convenzione stessa, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte le altre prescrizioni del richiamato D.A. 1993/2011, ivi compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente sull'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.;

- L'Associazione di volontariato "P.A. A.V.I.S.P. - Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi" risulta iscritta all'Albo degli Enti autorizzati al trasporto di soggetti emodializzati, giusto D.D.G. n. 1123 del 28/11/2022 avente ad oggetto "Integrazione - Aggiornamento - Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n.1993 del 13/10/2011. Associazione Regionale Sanità SO.RE.S. ODV- Partinico (PA)" e D.R.S. n. 180 del 07/03/2024, avente ad oggetto "Aggiornamento Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993/2011. A.V.I.S.P. - Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi";

- L'Associazione di volontariato "P.A. A.V.I.S.P. - Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi" ha presentato dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. del possesso dei requisiti per la stipula della convenzione, corredata dalla necessaria documentazione prevista dall'art. 2 del Regolamento ed in particolare l'autorizzazione sanitaria dell'ambulanza e dei locali dove questa sosta;

- Accertato che l'Associazione è in possesso dell'Autorizzazione Sanitaria n. 1310 del 26/07/2023 per il trasporto degli infermi con la seguente ambulanza:

1) Ambulanza: FIAT DOBLO' XI targata EN421FK tipo "B";

- Accertato, altresì, che l'Associazione dispone dei seguenti mezzi muniti di polizza assicurativa:

Autoambulanza: FIAT DOBLO' XI targata EN421FK tipo "B";

Autovettura: FIAT targata CN017KF;

- Che il numero degli addetti al servizio è pari a n. 19 unità, come da dichiarazione depositata agli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

## ART. 1

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, tenuto conto della carenza di mezzi propri e del necessario personale, stipula con l'Associazione di volontariato "P.A. A.V.I.S.P. - Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi" la presente convenzione, per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, ai soggetti in trattamento di dialisi il trasporto nella provincia di Palermo con autovettura e /o ambulanza, in funzione di collaborazione e non sostitutivo del servizio di propria competenza.

Il detto servizio consiste, in particolare, nel trasporto individuale o di gruppo di persone non superiori a tre, in automobile o, singolarmente, in autoambulanza, sia per il viaggio di andata che quello di ritorno, per conto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che non eroghi direttamente il servizio stesso. Destinatari del servizio sono utenti non autonomi o parzialmente autonomi, che hanno necessità di eseguire un certificato trattamento di emodialisi presso luoghi di cura convenzionati e non con il S.S.N. o Enti Pubblici di assistenza all'uopo preposti.

Ogni assistito per usufruire del servizio di trasporto dovrà essere, previa istanza e certificazione medica allegata, preventivamente autorizzato dall'ASP, la quale ne autorizzerà anche il tipo di trasporto.

L'Autorizzazione rilasciata all'assistito avrà validità di un anno dalla data di rilascio.

## ART. 2

### NUMERO VOLONTARI – COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI – ELENCO MEZZI

L'Associazione di volontariato "P.A. A.V.I.S.P. - Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi" per lo svolgimento del servizio di trasporto degli emodializzati, mette a disposizione n. 19 volontari muniti di attestato di primo soccorso.

La copertura assicurativa dei dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/1991, è garantita tramite la polizza n. 73531 sottoscritta il 31/12/2023 con la compagnia assicurativa Poste Assicura.

L'Associazione di volontariato "P.A. A.V.I.S.P. - Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi" dichiara di effettuare il detto servizio con i seguenti mezzi:

n. 1 Autoambulanza: FIAT DOBLO' XI targata EN421FK tipo "B", n. 1 Autovettura: FIAT targata CN017KF, con regolare copertura assicurativa RCA;

### **ART. 3**

#### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà la durata di anni tre, come previsto dal regolamento allegato al D.A. n. 1993/2011, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, con obbligo da parte dell'Associazione, per il tramite del legale rappresentante, di autocertificazione annuale, da prodursi entro il 31 gennaio di ciascun anno, della persistenza dei requisiti da presentare all'Azienda Sanitaria Provinciale. Ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto o nell'accordo tra gli aderenti, dovrà essere notificata a cura del legale rappresentante dell'Associazione entro 60 giorni dall'avvenuta modifica. Il mancato adempimento è motivo di decadenza del rapporto convenzionale.

### **ART. 4**

#### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Legale Rappresentante della citata Associazione, di concerto con il Distretto Sanitario di competenza ed i centri di dialisi, si impegna ad effettuare trasporti individuali o trasporti collettivi (con un numero di utenti non superiore a tre) mediante l'utilizzo di mezzi all'uopo idonei (autovettura o autoambulanza), ogni volta che reali condizioni logistiche e funzionali lo permettano.

Il Distretto Sanitario competente per territorio dell'ASP di Palermo, esaminata la richiesta, provvederà ad organizzare i percorsi più appropriati, in relazione alla minore distanza tra il domicilio del paziente ed il Centro Dialisi, così come decreta il Decreto Assessoriale n. 1993/11 agli artt. 7 e 8, concordando con il responsabile della citata Associazione modalità di trasporto (singolo, collettivo, autovettura o autoambulanza) sulla base del turno di dialisi e del domicilio del paziente e nel rispetto delle necessità dell'utente determinate, in ogni caso, da specifiche esigenze connesse con lo stato di salute e accertate dal medico di base.

Il Legale Rappresentante della predetta Associazione avrà cura di inviare al Distretto Sanitario competente dell'ASP di Palermo, entro il giorno 7 del mese successivo alle prestazioni rese, il riepilogo nominativo dei soggetti trasportati, con l'autocertificazione mensile riepilogativa firmata dal singolo utente (fac simili allegati al regolamento di cui al D.A. 1993/2011), nonché, entro il giorno 20 dello stesso mese i certificati di dialisi mensili, per consentire i controlli di rito.

Il Distretto Sanitario competente per territorio provvederà ad effettuare i relativi controlli sul trasporto effettuato identificando pazienti, personale e mezzo di trasporto della predetta Associazione che svolge il servizio, a tal fine confrontando i dati relativi al numero di sedute emodialitiche fruite da ciascun paziente con il numero di trasporti effettuati, nonché, a verificare che le modalità di effettuazione del trasporto siano conformi all'autorizzazione rilasciata.

### **ART. 5**

#### **CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AUTOVETTURE E DOTAZIONI**

Le autovetture con cui verrà espletato il servizio sono quelle indicate, per tipologia, nell'elenco depositato agli atti d'ufficio. Le stesse, complete dei moderni sistemi di sicurezza e di condizionamento del microclima, dovranno sempre presentarsi in efficiente ordine meccanico e in decoroso stato di manutenzione. Nell'espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di contrassegni indicanti il servizio espletato. I contrassegni sono apposti a cura dell'ente. Le autovetture individuate per servizio di trasporto degli emodializzati possono essere impiegate solo per l'espletamento di tale servizio. Le autovetture destinate al servizio di trasporto degli emodializzati devono: - essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente; - avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli laterali; - essere collaudati per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a quattro; - tenere a bordo kit di primo intervento, un estintore, nonché apparecchiatura di telecomunicazione (radio o dispositivo di telefonia mobile), collegati con l'Ente. In particolare, il kit di primo intervento deve essere composto da: 1) pinze premifistola (3) 2) guanti sterili monouso (6 paia); 3) flacone di

soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); 4) flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (2); 5) compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10); - compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2); 6) teli sterili monouso (2); 7) pinzette da medicazione sterili monouso (2); 8) confezione di rete elastica di misura media (1); 9) confezione di colone idrofilo (1); 10) confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); 11) rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2); 12) un paio di forbici; 13) lacci emostatici (3); 14) ghiaccio secco pronto uso (due confezioni); 15) sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); 16) termometro; 17) apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; 18) due kit di pinze premifistola; - disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di logo identificativo dell'ente. - non sono ammessi al suo esterno o all'interno eventuali richiami pubblicitari. - l'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio. Nelle autovetture in uso i lampeggianti di tipo stroboscopico devono essere tenuti spenti, tranne i casi previsti dal decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

## **ART. 6**

### **ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI A CARICO DEL CONVENZIONATO**

Il servizio dovrà essere espletato dall'Ente con propri mezzi e personale idoneo ed opportunamente formato alla particolare natura del servizio stesso. Tutti gli oneri derivanti, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda gli automezzi, con particolare riferimento a quelli assicurativi e previdenziali, sono ad esclusivo carico dell'ente. I mezzi di trasporto ed il personale operante dovranno possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative. Le dotazioni strumentali e di materiali previsti dalla normativa sono ad esclusivo carico dell'ente. È compito e responsabilità dell'ente garantire l'approvvigionamento, la manutenzione ed il controllo dell'efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione sugli automezzi. La manutenzione degli automezzi è a carico e sotto la responsabilità dell'ente. La pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e delle dotazioni strumentali e di materiali è di competenza e con piena responsabilità dell'ente. Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza quindicinale. Qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell'automezzo sia avvenuta contaminazione con sangue o altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione dovranno essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. Delle operazioni periodiche ed eccezionali, esclusa la pulizia ordinaria previste dalla disciplina vigente per i soggetti autorizzati al trasporto a mezzo ambulanza, dovranno essere puntualmente annotate in apposito registro in cui dovranno essere indicate data, modalità e sostanze impiegate nelle operazioni di cui sopra. Ogni ambulanza deve essere dotata dell'equipaggiamento strutturale e sanitario in conformità alla normativa vigente. I mezzi dovranno essere adeguatamente predisposti per il trasporto sia per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario sia per il comfort ambientale. I mezzi dovranno essere mantenuti in continuo e pieno stato di efficienza.

L'ambulanza adibita al servizio di trasporto degli infermi deve: - possedere i requisiti e le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione sanitaria al trasporto degli infermi; - disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, una fascia identificativa dell'ente senza finalità di lucro; - possedere autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata da parte dell'Azienda del servizio sanitario nazionale, al trasporto infermi.

Il Legale Rappresentante della citata Associazione, con la quale viene stipulata la presente convenzione, si impegna ad assicurare il servizio di che trattasi, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, mediante l'opera dei volontari, l'utilizzo di automezzi e attrezzature, i cui elenchi sono depositati agli atti d'ufficio. I suddetti automezzi e le attrezzature devono essere di esclusivo uso da parte dell'Associazione e le autoambulanze utilizzate al trasporto degli emodializzati, nonché i locali dell'Associazione stessa dove queste sostano devono possedere l'autorizzazione Sanitaria ai sensi della Circolare n. 615 del 14 dicembre 1991. Sono a carico della Associazione precisata:

-gli oneri per la copertura assicurativa del rischio di infortuni, di origine non dolosa a favore del personale

volontario dipendente o da questi procurato a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione; -gli oneri relativi alla spese strettamente connesse con l'attività da espletare.

#### **ART. 7**

#### **PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

Il pagamento relativo al rimborso delle spese per il servizio di trasporto sarà effettuato secondo le tariffe previste dal Decreto Assessorato Sanità n. 1993 del 13/10/2011, considerando la distanza dal domicilio dell'utente al centro di dialisi più vicino.

#### **ART. 8**

#### **TRASFERIBILITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione non può essere trasferita e/o ceduta ad altro Ente a nessun titolo né sotto forma di subappalto del servizio. In caso di decesso, dimissioni, o altri motivi ostativi per legge previsti, del legale rappresentante dell'Ente, l'evento dovrà essere comunicato all'Azienda, da parte del responsabile gerarchico dell'Ente, entro giorni sessanta (60) dal suo verificarsi. Il nuovo legale rappresentante dell'Ente dovrà possedere i requisiti previsti dal regolamento allegato al D.A. n. 1993/2011, pena la decadenza della convenzione. Il legale rappresentante subentrato avrà cura di trasmettere la relativa documentazione all'Azienda, fornendo, altresì, apposito verbale assembleare al fine della presa d'atto della sostituzione.

#### **ART. 9**

#### **OBBLIGHI DELL'ENTE**

L'Ente avrà cura di organizzare il servizio di trasporto degli emodializzati salvaguardando l'incolumità e gli interessi dell'utente. Dovrà in ogni caso attenersi agli impegni orari stabiliti con l'utente di concerto con i centri dialisi anche quando lo stesso è compreso in trasporto di gruppo. Dovrà pertanto organizzare le dinamiche del trasporto in sincronia con i singoli trattamenti dialitici (presso lo stesso o diverso centro nefrologico) evitando all'utente stress aggiuntivi a quelli derivanti dall'intervento di emodialisi o inutili attese che in ogni caso non potranno mai protrarsi oltre i trenta minuti complessivi. Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate, verranno registrate dall'Azienda ed in caso di reiterazione costituiranno motivo di risoluzione contrattuale. L'Ente, nel corso dell'espletamento del servizio, ha l'obbligo di:

- 1) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- 2) dotare il personale in servizio di idonei dispositivi di protezione individuale consoni e confacenti al servizio prestato;
- 3) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- 4) osservare le norme di servizio previste dal presente regolamento e dalle direttive specifiche emanate dall'Azienda;
- 5) attenersi scrupolosamente alla normativa imposta in materia privacy.

L'Ente ha l'obbligo di revisionare come per legge i veicoli facendo pervenire, successivamente all'Azienda Sanitaria Provinciale di competenza una autocertificazione attestante l'avvenuto controllo comunicandone annualmente l'esito. Sono esonerate dall'obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione. L'Azienda può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni di controllo. Il ricovero delle autovetture, nell'ambito provinciale, dovrà avvenire nei luoghi di proprietà o disponibilità dell'ente senza finalità di lucro, che siano chiusi o delimitati, in modo da evitare l'accesso a terzi. L'Ente dovrà garantire comunque la continuità del servizio. In caso di guasto o impedimento all'uso dell'autovettura, il servizio potrà essere assicurato con altri automezzi in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento previa comunicazione all'Azienda dei dati relativi all'autovettura sostitutiva.

Il Legale Rappresentante della Associazione si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto costituirà causa di risoluzione della convenzione ai sensi degli artt. 1455 e

**ART. 10**  
**CONTROLLI**

I Direttori dei Distretti Sanitari competenti verificheranno il corretto svolgimento del servizio ai fini della liquidazione delle spettanze e del mantenimento della convenzione anche con accessi ispettivi volti a monitorare i livelli di qualità dello stesso. I medesimi provvederanno ad effettuare i relativi controlli sul trasporto effettuato (identificando pazienti, personale e mezzo di trasporto con cui è svolto il servizio). L'Azienda definirà i superiori controlli entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della documentazione di rito. Per l'attività resa nel mese di dicembre l'invio deve essere perfezionato entro il 31 gennaio. Eventuali integrazioni e/o rettifiche a seguito dei controlli effettuati possono essere inviate entro il 15 febbraio successivo. Gli uffici competenti dell'Azienda svolgono l'attività di vigilanza e/o controllo sull'osservanza delle norme della presente convenzione effettuando controlli sia presso le sedi dell'Ente che presso i centri di emodialisi. Tali controlli saranno espletati con cadenza, almeno trimestrale. Nel caso di eventuali assenze improvvise del personale interessato, questo va sostituito immediatamente con altri operatori di pari qualifica professionale, onde non creare soluzione di continuità alle prestazioni dovute o disservizio di qualsiasi natura.

L'ASP di Palermo provvederà ad adottare gli eventuali provvedimenti in relazione all'esito dell'accertamento antimafia riguardante la Associazione in argomento, all'esito delle verifiche delle autocertificazioni presentate dal Legale Rappresentante, alla mancata comunicazione relativa a qualsiasi variazione della compagine societaria, autorizzazione sanitaria in caso di variazione, nonché agli eventuali mancati adempimenti che il Legale Rappresentante è tenuto ad osservare, ai sensi del regolamento di cui al D.A. n. 1993/2011, e/o qualsiasi altro motivo valido atto a determinare la sospensione e/o la revoca della presente convenzione.

**ART. 11**  
**RESPONSABILITA'**

Il legale rappresentante dell'Associazione è responsabile del regolare funzionamento del trasporto. Per quanto non espressamente contemplato si rinvia alla normativa civile e penale vigente.

**ART. 12**  
**RECESSO**

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si riserva la facoltà di recesso con un preavviso di almeno 30 giorni.

**ART. 13**  
**RISOLUZIONE**

L'Azienda provvede alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi: a) per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni dei pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il legale rappresentante dell'Ente in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 2 e 3 del regolamento allegato al D.A. n. 1993/2011; b) mancato inizio o riattivazione del servizio nei termini prescritti; c) gravi inadempienze contrattuali. L'Azienda può disporre la decadenza della convenzione, qualora il legale rappresentante dell'Ente ovvero un componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la Pubblica Amministrazione. Il ritiro cautelativo della convenzione comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell'Azienda.

**ART. 14**  
**SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE**

Qualora l'Ente incorra nelle fattispecie indicate nella presente convenzione o abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi subentra la sospensione della convenzione. La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed alla eventuale recidiva. L'inottemperanza da parte dell'Ente al provvedimento di sospensione entro il termine di efficacia del provvedimento stesso comporta comunque la non

rimborsabilità delle prestazioni rese e delle conseguenti fatturazioni.

L'Azienda ripristina la validità della convenzione quando cessano le motivazioni che hanno consentito la sospensione.

#### **ART. 15**

##### **OBBLIGHI DEL CONDUCENTE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO**

Il conducente del mezzo utilizzato nell'espletamento del servizio deve:

- accertarsi dell'esatta destinazione dell'utente o degli utenti, all'inizio del servizio;
- far controfirmare a ciascun emodializzato trasportato il foglio di viaggio conforme all'allegato E al D.A. n. 1993/2011, sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno al domicilio dell'utente;
- attenersi all'ordine di servizio formulato dall'ente come da disposizione impartite dall'Azienda ove sarà indicato il percorso più breve tra il domicilio dell'utente c/o degli utenti ed il centro dialisi indicato, salvo imprevisti ed esigenze che comportino la necessità di effettuare percorsi alternativi;
- agevolare la salita e la discesa dall'automezzo delle persone da trasportare;
- agevolare, ove necessario, l'accompagnamento dell'utente dall'abitazione o dal centro dialisi alla macchina e viceversa;
- accertarsi che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno del mezzo;
- qualora siano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente, consegnarli al più presto agli utenti.

#### **ART. 16**

##### **DIVIETI PER IL CONDUCENTE**

E' fatto divieto al medesimo conducente di:

- ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle previste dall'Azienda per il servizio di trasporto per la dialisi;
- non tenga sul mezzo persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio; - non fumi o consumi cibo durante la corsa; - chiedere compensi di qualunque natura e genere;
- non tolga ovvero occulti i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- non effettui qualunque forma di pubblicità;
- non consenta la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all'ente anche se munite di patente idonea;
- non applichi nel mezzo adibito al trasporto degli emodializzati contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità del presente regolamento, utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità previste dal medesimo decreto;
- non utilizzi le corsie preferenziali cittadine nel rispetto dei regolamenti comunali e soltanto ed esclusivamente nel caso vi siano a bordo emodializzati. In tal caso l'autovettura deve esporre una tabella con su scritto "trasporto emodializzati" allo scopo di indicare che si sta espletando trasporto di dializzati e che quindi l'autovettura è autorizzata a percorrere le corsie preferenziali;
- presentarsi in servizio senza divisa da lavoro ed in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, la scritta il distintivo di riconoscimento dell'ente la targhetta con il nome del dipendente. Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni ed al piano di sicurezza. L'ente è tenuto ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso per le prestazioni di trasporto effettuate dal proprio personale.

#### **ART. 17**

##### **OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO**

Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente del mezzo.

Agli utenti del servizio è vietato:

- a) salire o scendere dal veicolo in movimento;
- b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigolature taglienti od appuntiti, o per qualsiasi ragione possano risultare molesti ingombranti o pericolosi;
- c) aprire per qualunque ragione, la portiera dell'autovettura in movimento;
- d) danneggiare l'autovettura su cui si è trasportati;
- e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche allo scopo di beneficenza;
- f) fare schiamazzi o rumori molesti;
- g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
- h) fumare nelle autovetture;
- i) consumare cibi o bevande all'interno dell'autovettura, salvo che per comprovate esigenze di salute.

L'inosservanza dei predetti divieti dovrà essere segnalato dall'Ente all'Azienda, che valuterà la trasgressione intervenendo sull'utente se del caso, fermo restando l'obbligo del passeggero di corrispondere il risarcimento di eventuali danni prodotti.

#### **ART. 18**

##### **OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il legale rappresentante dell'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

#### **ART. 19**

##### **TEST DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA DALL'UTENTE**

L'Azienda, autonomamente ovvero a seguito di segnalazione di eventuali disservizi da parte degli utenti, potrà effettuare test di rilevazione qualitativa del servizio reso dall'ente, inviando all'utente un apposito questionario. Ove siano segnalate eventuali irregolarità l'Azienda adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni correlandoli alla gravità dell'evento.

#### **ART. 20**

##### **RISPETTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

I Direttori dei Distretti Sanitari di questa ASP - ognuno per la parte di propria competenza, dovranno, altresì, provvedere ad assicurare - per la durata della convenzione di che trattasi - il rispetto di tutti gli adempimenti di cui alla deliberazione n. 102 del 24/01/2024, concerne l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026 dell'ASP Palermo e relativi allegati, nonché, alla richiesta/gestione del budget economico necessari per assicurare il servizio in questione, degli atti di liquidazione delle spettanze dovute per l'espletamento del servizio in argomento.

La suddetta Associazione si impegna a rispettare le disposizioni previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'ASP di Palermo, giusta deliberazione n. 102 del 24/01/2024.

La suddetta Associazione si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di Comportamento dell'ASP di Palermo. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'ASP di Palermo si procederà alla risoluzione della convenzione.

La suddetta Associazione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e di quanto disposto nel precitato P.T.P.C. 2024/2026 dell'ASP Palermo, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'ASP di Palermo - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto - che abbiano esercitato le seguenti attività:

- a. rilascio di parere igienico sanitari, di autorizzazioni, di concessioni;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c. controlli sulle strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie di qualunque tipologia (ad es. ricoveri, visite ambulatoriali, prestazioni riabilitative ex art. 26, prestazioni CTA, CT tossicodipendenti, ecc.);

d. ispezione/controllo/vigilanza a qualsiasi titolo espletata, ove il dipendente sia stato il responsabile del procedimento e/o RUP e/o incaricato dei controlli-verifiche e/o dirigente della Unità Operativa competente per materia.

Nel caso di violazione del predetto divieto si applicheranno le seguenti sanzioni, sull'atto e sui soggetti:

- a. sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- b. sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Il Legale Rappresentante della citata Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara di non trovarsi in rapporto di parentela o affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale con i dirigenti e/o i dipendenti dell'ASP Palermo, per come riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, ai cui contenuti si rinvia.

Il Legale rappresentante della Associazione in argomento dichiara inoltre, per quanto di diretta conoscenza, che gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'Associazione che lo stesso rappresenta non hanno ovvero hanno rapporti di parentela o affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale con i dirigenti e/o i dipendenti dell'ASP Palermo, per come riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, ai cui contenuti si rinvia.

I Direttori dei Distretti Sanitari di questa ASP - ognuno per quanto di rispettiva competenza - provvederanno ad acquisire da parte del personale - sia della dirigenza che del comparto - addetto alla vigilanza e/o al controllo sulla regolare esecuzione delle convenzioni, e/o alla liquidazione delle somme spettanti, apposite dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla eventuale sussistenza o meno di rapporti di parentela, affinità e/o economici, e/o obbligo di astensione ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (mod. "*monitoraggio dei rapporti fra ASP di Palermo e soggetti esterni*").

## **ART. 21**

### **CONTROVERSIE E ELEZIONE DOMICILIO**

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, compresi i pagamenti, è competente il Foro di Palermo, in via esclusiva ed inderogabile.

L'Ente dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale.

## **ART. 22**

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano in materia di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza ad ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n.101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere la riservatezza su tutti i dati personali e le informazioni che possono assumere dalla presente convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Trattamento dei dati personali.

Le parti si impegnano in relazione all'attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai dati stessi a norma del Regolamento Europeo.

L'AS.P. di Palermo tratterà i dati personali degli utenti ricadenti nel territorio di propria competenza, limitatamente alle finalità oggetto della presente convenzione, nel pieno rispetto di quanto previsto e disposto dalle normative sopra richiamate e contemplate nell'atto di formale nomina quale "Responsabile Esterno del Trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679, che le parti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere all'atto di apporre la firma per accettazione della presente convenzione.

**ART. 23**  
**REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

La registrazione della presente convenzione è a cura e spese, tutto incluso e senza diritto di rivalsa, dell'Associazione di volontariato "P.A. A.V.I.S.P. - Pubblica Assistenza Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi".

**ART. 24**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quello non previsto nella presente convenzione, le parti richiamano integralmente quanto stabilito nel Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. 1993 del 13/10/2011, nonché le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e codicistiche in materia.

Fanno parte integrante, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che vengono richiamati:

- Deliberazione n. \_\_\_\_\_ ;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante sul possesso dei requisiti previsti;
- D.A. n. 1389/2013 del 22/07/2013 avente ad oggetto "*Integrazione D.A. 567 del 23 marzo 2012 Iscrizione Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n.1993 del 13/10/2011*" di iscrizione all'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati;
- D.R.S. n. 180 del 07/03/2024, avente ad oggetto "*Aggiornamento Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, istituito ai sensi del D.A. n. 1993/2011. A.V.I.S.P. – Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi*";
- Copia dell'Autorizzazione Sanitaria dell'ASP di Palermo n. 1310 del 26/07/2023, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione – U.O.C Igiene degli Ambienti di Vita;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Legale Rappresentante riguardante le vetture utilizzate per il trasporto di che trattasi, con le indicazioni delle targhe e copertura assicurativa;
- Dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, riguardante i nominativi dei volontari muniti di attestato legalmente riconosciuto;
- Copertura assicurativa dei volontari ai sensi della legge 266/1991;
- Dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante - Monitoraggio rapporti tra ASP di Palermo e Enti /Società (L. 190/2012 art. 1 c. 9 lett. e).

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, li \_\_\_\_\_

Per l'Associazione P.A. A.V.I.S.P. Prizzi  
Associazione Volontari Italiani Soccorso Prizzi  
Il Legale Rappresentante  
(*Sig.ra Marilena Campagna*)

Per l'ASP di Palermo  
Il Commissario Straordinario  
(*Dott.ssa Daniela Faraoni*)